



COMUNE DI OLBIA

Determinazione Dirigenziale
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Ufficio Demanio

Numero registro generale 5650
DEL 31/12/2020

Numero 306 del Settore

OGGETTO: Proroga tecnica al 31 dicembre 2021 della scadenza delle concessioni demaniali marittime vigenti alla data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 18, Legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, presenti nel territorio comunale di Olbia.

OGGETTO: Proroga tecnica al 31 dicembre 2021 della scadenza delle concessioni demaniali marittime vigenti alla data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 18, Legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, presenti nel territorio comunale di Olbia..

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO

- **CHE** l'art. 41 della Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, e SS.MM.II. "conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", attribuisce ai comuni le funzioni in materia di elaborazione ed approvazione dei Piani di Utilizzazione dei Litorali, concessioni, sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico-ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione;
- **CHE** l'art. 34 della L.R. 3 luglio 2017, n. 11 che modifica il sopra citato art. 41, attribuisce ai comuni le competenze sulle concessioni demaniali sulle aree e specchi acquei necessari per la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica che non comportino impianti di difficile rimozione e le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non riservate alla Regione o allo Stato;
- **CHE** le funzioni sopra citate sono state effettivamente trasferite il 31 ottobre 2009, come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 25/15 del 26 maggio 2009;
- **CHE** la delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 25/42 del 1 luglio 2010, integrata con D.G.R. n.10/5 del 21/02/2017 "*Delib. G.R. n. 10/28 del 17.3.2015, concernente le Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa (PUL). Modifica degli artt. 11, 19, 24. Legge regionale 12.6.2006, n. 9, art. 3*", ha come principio ispiratore la conservazione e la valorizzazione patrimoniale dei beni demaniali e la considerazione, in via primaria, del soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso pubblico;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 137 del 7 maggio 2012 "Redazione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa - Approvazione quadro degli obiettivi e indirizzi operativi" che definisce, nel rispetto delle linee guida regionali, le finalità, i contenuti e l'ambito di applicazione della disciplina del P.U.L. con finalità turistico ricreativa;

VISTO l'art. 1, comma 18 del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con Legge 26 febbraio 2010 n. 25, come modificato dall'art. 34 – duodecies del D.L. 18 ottobre 2012, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, che stabilisce la proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative sino al 31 dicembre 2020;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia CE del 14 luglio 2016, n.C-458/14 che ha dichiarato contraria all'articolo 49 TFUE e all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, la proroga delle concessioni demaniali marittime, relativa ai servizi nel mercato interno, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati;

VISTO l'art. 24, comma 3 septies della Legge 7 agosto 2016, n. 160, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 194 del 20/08/2016 che conserva la validità dei rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

VISTO l'art. 1, comma 682, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (G.U. n.302 del 31/12/2018) prevede che le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della Legge hanno una durata, con decorrenza dal 1 gennaio 2019, di anni quindici;

CONSIDERATO

- **CHE** la sopra citata norma si pone in contrasto con i principi del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) in tema di concorrenza e libertà di stabilimento nonché con la direttiva 2006/123/UE, recepita nell'ordinamento italiano con la Legge n. 59/2010;

- **CHE** la Commissione europea, il 3 dicembre 2020 ha inviato una lettera di costituzione in mora all'Italia, fase preliminare all'avvio di una nuova procedura di infrazione. La Commissione ritiene che *la normativa italiana, oltre a essere incompatibile con il diritto dell'UE, sia in contrasto con la sostanza della sentenza della CGUE del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14 e C-67/15) e crei incertezza giuridica per i servizi turistici balneari, scoraggi gli investimenti in un settore fondamentale per l'economia italiana e già duramente colpito dalla pandemia di coronavirus, causando nel contempo una perdita di reddito potenzialmente significativa per le autorità locali italiane;*

PRESO ATTO che la Giustizia Amministrativa italiana, con la recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. 6, del 18 novembre 2019, n. 7874, applicando la normativa e la giurisprudenza dell'Unione Europea sopra citate, ha ritenuto che le leggi nazionali italiane che prevedono proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime, poiché illegittime per contrasto con la normativa eurounitaria, vadano disapplicate dagli Enti Locali;

RICHIAMATA la direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE (direttiva Bolkestein) che prevede nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. Tale procedura dovrebbe offrire garanzie di trasparenza e di imparzialità e l'autorizzazione così rilasciata non dovrebbe avere una durata eccessiva, non dovrebbe poter essere rinnovata automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente;

VISTO il D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" con il quale è stata recepita in Italia la direttiva Bolkestein ed in particolare gli artt. 14, 15 e 16 del medesimo decreto recanti la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale con delibera n. 118 del 30/10/2017 ha adottato il *Piano di Utilizzo dei Litorali (P.U.L.) e le relative Norme di Attuazione (N.T.A.)* che disciplinano e individuano le nuove aree demaniali che saranno poste a bando a evidenza pubblica;

STABILITO che nelle more dell'approvazione definitiva del P.U.L., non è possibile espletare i bandi ad evidenza pubblica di durata pluriennale;

CONSIDERATA altresì l'importanza del turismo balneare per l'economia e l'immagine del territorio, per le quali si ritiene opportuno, nelle more dell'approvazione definitiva del PUL e conseguentemente l'avvio delle procedure di evidenza pubblica, garantire i servizi essenziali alla balneazione;

CONSIDERATO che nel territorio comunale di Olbia sono presenti n. 106 concessioni demaniali marittime in scadenza al 31/12/2020, indicate nell'elenco allegato;

RITENUTO che un prolungamento del termine di scadenza di anni uno, sino al 31 dicembre 2021, delle concessioni demaniali marittime prorogate ai sensi l'art. 1, comma 18 del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con Legge 26 febbraio 2010 n. 25, nonché quelle pluriennali rilasciate in date successive, presenti nel territorio comunale, aventi scadenza il 31 dicembre 2020, non si ponga in contrasto con la vigente normativa eurounitaria, poiché avrebbe esclusivamente natura tecnico – organizzativa;

VALUTATO che tale proroga tecnica non sarebbe generalizzata ma valutata caso per caso in relazione alla verifica puntuale del mantenimento, da parte dei concessionari, dei requisiti previsti dalla normativa vigente, tra i quali quelli relativi ai titoli edilizi e paesaggistici, della corretta corresponsione dei canoni demaniali e dell'assenza delle cause di decadenza previste dall'art. 47 del Codice della Navigazione;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 01/04/2019 con il quale è stato conferito all'Ing. Davide Molinari l'incarico di Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;

CONSIDERATO che relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, art. 107;

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Gestione del Territorio n. 2523 del 14/06/2019 di attribuzione della posizione organizzativa per il Servizio Gestione del Territorio, Portualità e Demanio e delega delle relative funzioni al dipendente Istr. Dir. Geom. Antonio Marongiu;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto di dover provvedere nel caso in esame.

DETERMINA

CHE per le motivazioni sopra esposte è consentita una proroga tecnico-organizzativa della scadenza delle concessioni demaniali marittime, di cui all'allegato elenco, sino al 31 dicembre 2021;

CHE tale proroga è riservata esclusivamente ai titolari di concessioni demaniali marittime vigenti ai sensi l'art. 1, comma 18 del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con Legge 26 febbraio 2010 n. 25, nonché quelle pluriennali rilasciate in date successive, operanti nel territorio comunale;

CHE tale proroga tecnica è subordinata alla verifica puntuale del mantenimento, da parte dei concessionari, dei requisiti previsti dalla normativa vigente:

- adeguamento della scadenza della polizza fideiussoria alla data del 31/12/2021;
- pagamento anticipato del canone demaniale per l'anno 2021, la cui misura minima è fissata, per l'anno 2021, in € 2500,00;
- corretta corresponsione dei canoni demaniali;
- assenza di condanne penali del legale rappresentante della ditta/società che precludano la possibilità del mantenimento del titolo concessorio;
- assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- assenza delle cause di decadenza previste dall'art. 47 del Codice della Navigazione;

CHE le spese di istruttoria sono quantificate in € 150,00 (*centocinquanta/00*) da versare sul c/c n. 222075 intestato al Comune di Olbia - Servizio Tesoreria - Causale: modifica termine scadenza concessione demaniale marittima;

CHE gli atti di proroga della concessione rilasciati in triplice originale dovranno essere registrati presso l'Agenzia delle Entrate, a spese del concessionario, entro venti giorni dal ritiro degli stessi;

CHE i provvedimenti di proroga saranno rilasciati fatto salvo il potere di revoca/decadenza ai sensi degli artt. 42 e 47 del Codice di Navigazione, nonché per motivazioni di interesse pubblico o per

intervenute disposizioni legislative o regolamentari o pianificatori e adottate dall'Amministrazione Comunale di Olbia;

DI provvedere alla pubblicazione della determinazione nell'Albo pretorio on-line secondo i tempi e le modalità indicate all'art. 12 del Regolamento Comunale per l'attuazione dei controlli di regolarità amministrativa;

Visto del Responsabile di Ragioneria

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267.

Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al visto di regolarità sono compatibili con le regole della finanza pubblica, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno.

Data _____

IL RESPONSABILE

COMUNE DI OLBIA

**Copia conforme dell'originale informatico composta da n° _____ pagine,
compresa la presente.**

Ai sensi dell'art.18 comma 2 del D.P.R.445/2000.

Olbia, _____

**IL PUBBLICO UFFICIALE
(cognome nome)**
